
ALLEGATO 4

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'**

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*

Pertanto, fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, le seguenti attività, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti;

Per quanto attiene ai manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume.

Le prescrizioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini della "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 73/09 e s.m.i.